



COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

Ord. n. 58 del 04/06/2024

Oggetto: Limitazione delle emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi per il periodo estivo - Anno 2024

IL SINDACO

Premesso che nel periodo si verifica una maggiore presenza di avventori che frequentano nelle ore serali e notturne i locali pubblici che spesso offrono alla clientela intrattenimento sonoro

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali
- tali attività, che si concentrano nel periodo estivo, ed in particolar modo nei mesi di luglio, agosto e settembre, possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze
- sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica

Considerato che

- il divertimento notturno deve trovare valide forme di contenimento con il contrasto ad ogni condotta illecita, a situazioni di degrado e a comportamenti che compromettono la vivibilità urbana, con riferimento al rispetto della tranquillità e del riposo dei residenti
- le esigenze di socializzazione e aggregazione vanno soddisfatte in luoghi e orari che non interferiscano con le altrui necessità di riposo e tranquillità, a tutela del diritto alla quiete, quale espressione del diritto alla salute psicofisica

Ritenuto necessario e urgente garantire il giusto equilibrio fra lo svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale e l'assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica che è un bene collettivo e condizione necessaria affinché venga garantita la salute psicofisica delle persone

Considerato che la normativa vigente consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura

Considerato che l'art. 50 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

Viste

- la L. 26 ottobre 1995 n°447
- la L.R. 12 febbraio 2002 n° 3

Visto altresì il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati dal giorno 10 giugno e sino al 29 settembre 2024, nell'intero territorio comunale, **è fatto divieto ai pubblici esercizi di somministrazione ed assimilati di emettere musica e suoni udibili all'esterno dei locali a partire dalle ore 01:00**

AVVERTE

i trasgressori della presente ordinanza che sarà loro comminata, in caso di prima violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 250,00 (art. 7 bis 267/00 D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 da 25,00 a 500,00) e in caso di recidiva pari a € 500,00, oltre la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per gg. 10.

L'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale di Carmiano

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmessa al Prefetto.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Carmiano, lì 04/06/2024

IL SINDACO

f.to Giovanni ERROI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano:
<https://www.comune.carmiano.le.it>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE - SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 04/06/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì 04/06/2024

Il Responsabile del Settore
f.to Gianvito GRECO
